

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo modificato</i>
.....
CAPO II PRINCIPI GENERALI	CAPO II PRINCIPI GENERALI
.....
Art.9	Art.9
Segnalazioni obbligatorie del dirigente del Settore finanziario	Segnalazioni obbligatorie del Dirigente del Settore finanziario
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dirigente del Settore finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 2. È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al legale rappresentante della Provincia, al Consiglio della Provincia nella persona del suo Presidente; al Segretario Generale e all'organo di revisione in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. 5. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/00, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta Provinciale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dirigente del Settore finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 2. È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove si rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate e le valutazioni adeguatamente motivate, sono inviate al legale rappresentante della Provincia, al Consiglio della Provincia nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale e all'organo di revisione nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. 5. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/00, entro trenta giorni dal ricevimento della

**CAPO V
EQUILIBRI DI BILANCIO**

.....


segnalazione, anche su proposta della Giunta Provinciale.

**CAPO V
EQUILIBRI DI BILANCIO**

.....

**Art.43 bis
Controllo degli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari, svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e con la vigilanza dell'organo di revisione, è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. A tal fine, con cadenza trimestrale, il responsabile del servizio finanziario, anche in contraddittorio con i responsabili dei Settori, verifica:
 - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei singoli capitoli assegnati ai dirigenti dei Settori con l'approvazione del PEG/PDO/Piano delle Performance;
 - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con contestuale esame circa la sussistenza del titolo giuridico del debito/credito;
 - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare riferimento alle entrate a specifica destinazione;
 - d) l'andamento, complessivo e per ciascun centro di responsabilità, del saldo finanziario tra entrate e spese in termini di competenza mista per il conseguimento del saldo obiettivo assegnato ai fini del rispetto del "patto di stabilità";
 - e) le implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio dell'ente derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.
3. Ai fini della verifica di cui alla lettera d) del comma 2, il prospetto di cui all'art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183, allegato al bilancio di previsione e contenente le previsioni di competenza e di cassa degli




aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, è scomposto per centri di responsabilità in modo da assegnare a ciascun dirigente il proprio saldo obiettivo e poter definire in sede di programmazione il concorso di ogni settore al rispetto del vincolo di finanza pubblica.

4. Ai fini della verifica di cui alla lettera e) del comma 2, il dirigente competente in materia di società e organismi partecipati dall'ente, trasmette al responsabile del servizio finanziario, la relazione prevista dall'art. 43ter del presente Regolamento, con le modalità e la periodicità ivi indicate.
5. All'esito delle verifiche di cui al comma 2 e con la medesima periodicità, il responsabile del servizio finanziario redige una relazione attestante il permanere degli equilibri finanziari dell'ente. La relazione, previa acquisizione entro cinque giorni del parere dell'organo di revisione, è trasmessa al Presidente, alla Giunta, al Segretario Generale e, se previsto, al Direttore Generale.
6. Nel caso siano evidenziate, nella relazione di cui al comma 5, situazioni di squilibrio finanziario tali da richiedere la tempestiva adozione di misure correttive, la Giunta è tenuta a proporre con urgenza all'organo consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.
7. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Provinciale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.

Art.43 ter


Controllo sulle società non quotate partecipate e su organismi gestionali esterni

1. Il controllo sull'andamento economico - finanziario delle società non quotate e degli organismi gestionali esterni partecipati dalla Provincia è assicurato dal dirigente del settore competente in materia di partecipazioni e dal responsabile del servizio finanziario.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1 è consentito:
 - a) l'accesso a qualunque documento della società;
 - b) la convocazione degli organi societari per



l'acquisizione di informazioni di controllo;

- c) la convocazione di eventuali consulenti della società.
- 3. Per le sole società affidatarie di servizi pubblici locali, di cui l'ente detenga partecipazioni di controllo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 147 quater, D.Lgs. n. 267/2000, l'Amministrazione, su proposta del dirigente del settore competente in materia di partecipazioni e del responsabile del servizio finanziario, definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 4. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3, il dirigente competente in materia di partecipazioni effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Di tale attività è fornita, al Segretario Generale e al Responsabile del servizio finanziario, apposita relazione.
- 5. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate di cui l'ente detenga partecipazioni di controllo e, come tali rientranti nell'area di consolidamento secondo il principio contabile n.4 redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
- 6. Per le società e gli organismi partecipati non rientranti nell'area di consolidamento, il dirigente competente in materia di partecipazioni acquisisce, con gli strumenti consentiti dalla legge, ogni informazione utile alla verifica circa i possibili effetti sugli equilibri di bilancio dell'ente dell'andamento economico finanziario della partecipata, relazionando tempestivamente al responsabile del servizio finanziario.



.....

CAPO X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 63
Elezione dei Revisori

1. Il Consiglio elegge il Collegio dei Revisori dei Conti con riferimento alle capacità professionali ed alle specifiche attitudini di cui i candidati dovranno dare conto in apposito curriculum.
2. I Revisori contabili uscenti possono essere riconfermati singolarmente o collegialmente per un secondo triennio ai sensi dell'articolo 235 – TUEL D. Lgs. 267/2000 dando per acquisite le loro capacità professionali.
3. I Revisori eletti devono far pervenire, entro tre giorni dalla notifica della delibera di elezione esecutiva, l'accettazione della carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica, deve essere resa con dichiarazione autenticata contenente la non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi di cui all'articolo 238 – TUEL D. Lgs. 267/2000.
4. Il Collegio dei Revisori, entro 15 giorni dalla scadenza del mandato e nel caso di mancata riconferma, predispone e trasmette apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'ultimo esercizio e sulle norme comportamentali del Collegio stesso al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività della Provincia.

.....


CAPO X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 63
Nomina dell'organo di revisione

1. Il Consiglio nomina i componenti dell'organo di revisione economico – finanziaria, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o impedimenti, all'esito dell'estrazione dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 adottato ai sensi dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l'incarico.
3. I Revisori nominati devono far pervenire, entro tre giorni dalla notifica della delibera di nomina, l'accettazione della carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica, deve essere resa con dichiarazione autenticata contenente la non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi di cui all'articolo 238, del D. Lgs. 267/2000.



ALLEGATO
alla deliberazione
C.P.U. 64 del 28/12/2012



Collegio dei Revisori dei Conti

Provincia di Barletta-Andria-Trani

VERBALE N. 75

PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 9.30, presso la sede istituzionale si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Barletta-Andria-Trani per esprimere il parere obbligatorio sulla seguente proposta di deliberazione :
"Regolamento di contabilità. Modifiche".

Per il Collegio sono presenti:

- **Dott. Vincenzo Rutigliano** revisore contabile con funzioni di Presidente;
- **dott. Pasquale Vilella** revisore contabile con funzioni di componente;
- **Rag. Francesco Patruno** revisore contabile con funzioni di componente, tutti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Richiamato l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 s.m.i., il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta la modifica del regolamento di contabilità al fine di adeguarlo alla normativa vigente;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione (ex art. 4 comma 1 D.Lgs. 267/2000) in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Atteso che la predetta proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 s.m.i.;


Visto il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

ESPRIME

Parere **favorevole** alla proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale
"Regolamento di contabilità. Modifiche".



Null'altro essendovi da verificare e deliberare il Collegio, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta si scioglie alle ore 10.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori
Three handwritten signatures are written over two horizontal lines. The first signature is the most prominent and appears to be the president of the board. The second and third signatures are smaller and positioned below the first.